

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

### ***Comitato per la formazione e vigilanza dell'elenco di cui all'art.179 ter disp.att. cpc***

Verbale della riunione del 12 marzo 2024

Nella seduta odierna, alle ore 12.30, presso l'aula d'udienza della dr. Francesco Lupia , si riunisce il Comitato, come da convocazione del Presidente delegato

Sono presenti:

Francesco Lupia	Presidente del Comitato
Marco Piovano	Membro del Comitato
Giorgio Giorgi	Notaio Componente
Carlo De Vincenzi	Commercialista Componente
Fabiola Salvati	Avvocato Componente

Verbalizza il Presidente del Comitato Dott.Francesco Lupia

L'incontro del Comitato in composizione allargata sarà incentrato alla discussione delle tematiche indicate dal Presidente nell'allegato documento trasmesso già a tutti i componenti .

Il presente documento viene allegato al verbale redatto.

Viene dunque aperta la discussione.

Il Presidente preliminarmente rammenta a tutti i componenti del Comitato in composizione allargata come esso non abbia legittimazione ad assumere delibere strictu sensu, non essendo tale composizione prevista nell'art.179 ter disp.att.cpc, ma svolga solo una funzione di coordinamento e di elaborazione, ove possibile, di orientamenti condivisi, tramite il confronto tra tutti i rappresentati degli ordini e tra questi ultimi e i componenti magistrati.

Viene dunque esaminato il punto 1) dell'Ordine del Giorno.

Il Dott. Carlo De Vincenzi formula istanza di rinvio della discussione, fino a quando la SSM o altro ente preposto emani un regolamento di ulteriore dettaglio avente ad oggetto le tematiche di cui al punto in esame. Rappresenta altresì come i 3 consigli nazionali abbiano stilato su richiesta della SSM un regolamento nel quale si precisano i dettagli circa lo svolgimento della prova finale dei corsi ex art.179 ter disp att. Cpc.

Rappresenta come appaia probabile come nel breve periodo vedrà la luce un documento analogo avente ad oggetto i restanti profili relativi alle modalità di formazione.

Il Notaio Giorgio Giorgi rappresenta come in caso di formazione a distanza sarebbe necessario che la presenza dei discenti sia verificata tramite l'obbligo di accensione delle telecamere, il monitoraggio della presenza in postazione e l'identificazione.

L'Avv. Fabiola Salvati si associa alle richieste ed osservazioni del Dott. Carlo De Vincenzi. Rappresenta inoltre come la formazione a distanza costituisca per molti appartenenti al proprio ordine uno strumento di formazione compatibile con gli impegni lavorativi e con la dislocazione sul territorio dei singoli studi.

Il Presidente Dott.Francesco Lupia rappresenta come dalla documentazione esaminata, e ivi esposta dal Dott. Carlo De Vincenzi, non emerge alcun elemento dal quale poter legittimamente inferire che sia prossima l'adozione da parte della SSM di nuove di Linee Guida o di Linee Guida più dettagliate. Rimarca pertanto la necessità di procedere ad una più compiuta individuazione dei requisiti necessari perché le modalità di formazione possano essere ritenute adeguate ai sensi dell'art.179 ter disp att. Cpc. Ciò sia in ragione dell'evidente margine interpretativo che residua dal tenore letterale del punto 6 delle attuali linee guida (e che dunque impone un'attività di specificazione ad opera dei singoli Comitati), sia per salvaguarda la trasparenza dell'attività di successiva valutazione dei singoli corsi da parte dei Comitati, sia per consentire ai futuri candidati di avere contezza dell'orientamento del Comitato, così da poter scegliere il corso di formazione più adeguato.

Il Dott. Marco Piovano si associa alle considerazioni del Presidente e, pur condividendo le ragioni esposte dal Dott. Carlo De Vincenzi e dall'Avv. Fabiola Salvati, rimarca come, non essendovi la prova di alcuna interlocuzione in corso tra la SSM e gli Ordini Nazionali e non potendosi ritenere dunque probabile che a breve la SSM intervenga con

B

maggior dettaglio sulle Linee Guida , sia necessario ad esprimersi sul presente punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente pertanto dispone che si proceda alla discussione dell'ordine del giorno.

Il Notaio Giorgio Giorgi rappresenta come in caso di formazione a distanza sarebbe necessario che la presenza dei discenti sia verificata tramite l'obbligo di accensione delle telecamere, il monitoraggio della presenza in postazione e l'identificazione.

Il Presidente Dott.Francesco Lupia condivide.

Il Dott. Marco Piovano condivide.

L'Avv. Fabiola Salvati condivide.

Il Dott. Carlo De Vincenzi si astiene.

Il Presidente Dott.Francesco Lupia rappresenta come i momenti laboratoriali richiamati dalle Linee Guida della SSM debbano essere parte integrante dei corsi di formazione ,impongano un concreto confronto tra docenti e discenti (con conseguente esclusione di laboratori preregistrati o in asincrono), la formazione di gruppi su particolari tematiche e debbano costituire una parte apprezzabile della durata integrale del corso, che ritiene corretto stimare nel 20%. Non esclude che possano svolgersi con formazione a distanza tramite la creazione di stanze virtuali.

Il Dott. Marco Piovano condivide.

L'Avv. Fabiola Salvati condivide.

Il Notaio Giorgio Giorgi condivide.

Il Dott. Carlo De Vincenzi si astiene.

Il Presidente Dott.Francesco Lupia introduce infine la tematica delle modalità di espletamento della prova finale dei corsi.

Il Comitato all'unanimità ritiene adeguate e sufficienti le indicazioni contenute sotto tale aspetto nel Regolamento adottato congiuntamente dai 3 Consigli Nazionali , diramato il 5.3.24.

Alla luce di tali evidenze il Comitato ritiene di specificare il contenuto delle Linee Guida della SSM, punto 6, nel senso che, al fine di poter essere considerati idonei alla formazione ai sensi dell'art.179 ter disp att cpc, i corsi di formazione debbano erogare la didattica nel rispetto delle richiamate Linee Guida e secondo le seguenti modalità:

1) In caso di formazione a distanza è necessario che la presenza dei discenti sia verificata tramite l'obbligo di accensione delle telecamere, il monitoraggio della presenza in postazione e l'identificazione (approvato a maggioranza);



2) Essi presentino momenti laboratoriali che impongano un concreto confronto tra docenti e discenti (con conseguente esclusione di laboratori preregistrati o in asincrono), e la formazione di gruppi su particolari tematiche. Essi dovranno costituire una parte della durata integrale del corso non inferiore al 20%. I laboratori potranno svolgersi con formazione a distanza tramite la creazione di stanze virtuali (approvato a maggioranza);

3) La prova finale dovrà essere svolta secondo le stesse modalità contenute nel Regolamento adottato congiuntamente dai 3 Consigli Nazionali, diramato il 5.3.24 (approvato all'unanimità).

Si passa a questo punto all'esame del punto 2).

Il Comitato all'unanimità osserva di aver già assunto un orientamento sul punto nella riunione del 22.6.23.

Si passa a questo punto all'esame del punto 3).

Il Presidente Dott.Francesco Lupia, premessa la qualità di pubblici ufficiali dei singoli componenti del Comitato, rappresenta la necessità di disporre la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli delle notizie di reato relative ai fatti astrattamente configuranti fattispecie di reato, posti in essere al momento della presentazione delle domande di ammissione all'elenco. Rammenta invero come, secondo un orientamento della Suprema Corte, l'obbligo di comunicare la notizia di reato da parte del pubblico ufficiale ricorra non solo laddove egli ravvisi in concreto la sussistenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie criminosa, ma anche allorquando ne ravvisi solo il fumus e cioè l'astratta configurabilità. Ritiene tuttavia opportuno che, con riguardo a tali ultime ipotesi, il Comitato trasmetta la notizia di reato evidenziando contestualmente gli eventuali profili di incertezza in ordine alla sussistenza di uno o più elementi integranti la fattispecie penale o gli elementi di prova favorevoli al soggetto denunciato.

Il Comitato approva all'unanimità.

Si passa a questo punto all'esame del punto 4).

L'Avv. Fabiola Salvati, per quanto riguardo il proprio ordine, richiama all'attenzione del Comitato l'orientamento espresso con parere del CNF n.68 del 25 maggio 2016, il quale riprende un principio di diritto stabilito dalla SU con sentenza n.16993 del 2017, in base al quale il procedimento disciplinare risulta pendente dal momento della contestazione dell'addebito, da stimarsi come atto recettizio. Esso è costituito dal momento in cui viene comunicato l'avvio del procedimento agli interessati il capo di incolpazione approvato ai sensi dell'art.17 del Regolamento del CNF del 21 febbraio 2014, n. 2.

Il Presidente Dott.Francesco Lupia, pur ritenendo che il procedimento disciplinare debba stimarsi pendente sin dalla comunicazione ex art.11 del Regolamento del CNF del 21



4

febbraio 2014, n. 2 o dall'iscrizione ex art.12 Regolamento del CNF del 21 febbraio 2014, n. 2., rappresenta tuttavia come l'orientamento interpretativo del CNF non possa non essere tenuto in considerazione nella valutazione della sussistenza in capo ai candidati dichiaranti del dolo di rappresentare circostanze false in seno alla dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di procedimenti disciplinari pendenti.

Il Dott. Marco Piovano condivide la posizione dell'Avv.Salvati.

Il Dott. Carlo De Vincenzi condivide.

Il Notaio Giorgio Giorgi rappresenta come per i Notai è previsto un procedimento disciplinare analogo.

Il Dott. Carlo De Vincenzi rappresenta come per i commercialisti il regolamento disciplinare preveda una fase preliminare, una possibilità di archiviazione immediata (art.8) e, in alternativa, l'apertura del procedimento (art.9). Ritiene che solo in quest'ultimo caso e da tale momento possa stimarsi pendente il procedimento disciplinare.

Il Presidente Dott.Francesco Lupia si astiene.

Il Dott. Marco Piovano, Il Notaio Giorgio Giorgi e l'avv.Salvati si astengono.


Si passa a questo punto all'esame del punto 5).

Il Comitato decide all'unanimità di aggiornarsi alla prossima riunione per approfondire la tematica con riguardo alle specificità delle discipline di ciascun ordine professionale.

A questo punto il Notaio Giorgio Giorgi si allontana.

I restanti componenti all'unanimità, data l'ora e la complessità e delicatezza delle questioni ancora da trattare dai Comitati in composizione ristretta, decidono di aggiornarsi alla prossima riunione che il Presidente si riserva di calendarizzare entro la fine del mese di marzo 2024.

Il Presidente del Comitato

Dott. Francesco Lupia 

## ORDINE DEL GIORNO ALLEGATO

1) Definizione di un possibile orientamento condiviso in ordine al requisito di cui all'art.179-ter, comma 5, lettera c), secondo il quale l'aspirante deve "avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente

lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private."

Sul punto si segnala come le Linee Guida adottate dalla SSM della Magistratura stabiliscano analiticamente il contenuto di tali corsi (programma), ma in ordine alla metodologia (cioè alle modalità di erogazione della didattica) si limitino a stabilire al punto 6, rubricato Metodologia, **"Una prima modalità formativa è costituita dalla lezione frontale, in cui il docente espone, con l'ausilio di materiali, il tema oggetto di formazione. Alla lezione frontale dovrebbe seguire un adeguato spazio di discussione in aula sui temi trattati. Una seconda modalità di formazione è costituita da laboratori, in cui un tema formativo è trattato in un gruppo di lavoro sotto la guida di un esperto. Su quest'ultimo aspetto dobbiamo considerare che questi anni di formazione "a distanza" hanno posto in luce la possibilità di svolgere l'attività in tempi più contenuti, attraverso collegamenti da remoto. Ma questa modalità non deve far dimenticare l'importanza che, nella formazione degli adulti, riveste quella che viene definita formazione "esperienziale". Appare infatti necessario che le lezioni frontali, che caratterizzano i corsi di formazione, siano accompagnate non solo da momenti approfonditi di discussione – che possono essere oggi realizzati attraverso applicativi che permettono un dibattito effettivo -, ma anche da momenti laboratoriali. Potranno dunque essere preparati, al termine di sessioni dedicate ad istituti specifici, uno o più casi concreti da porre a fondamento di una discussione di gruppo al fine di individuare possibili soluzioni. I gruppi non dovranno essere troppo numerosi per poter consentire un effettivo coinvolgimento nonché la possibilità, per i coordinatori nominati, di verificare quanto i principi oggetto delle sessioni frontali siano stati opportunamente compresi. Queste indicazioni, se pure non riferite direttamente ai contenuti, si ritiene possano permettere una formazione effettiva, fondamentale per preparare professionisti che il legislatore vuole assurgano sempre più ad "alter ego" del giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una gestione dinamica ed efficiente delle procedure esecutive immobiliari"**

2) Definizione di un possibile orientamento condiviso in ordine al requisito di cui all'art.179-ter, comma 3 e comma 4 n.3. In particolare il comma 3 statuisce **"Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali"**, mentre il comma 4 n.3 prevede **"La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale"**.

3) Definizione di un possibile orientamento condiviso in ordine alle dichiarazioni inesatte rese dai candidati nel modello di Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art.47 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445, predisposto ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art.179-ter, comma 3. In particolare il comma 3 statuisce **"Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali"**.

Sul punto si deve rilevare come l'art.48, comma 2, del richiamato DPR stabilisca **"Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675."**, mentre il richiamato art.76, comma 1, **"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. ((La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.))"**

In tale quadro normativo assumono rilevanza due orientamenti contrapposti della giurisprudenza.

8

6

Secondo un primo, minoritario, orientamento il dichiarante risponderebbe anche per anche per meri errori valutativi.

Secondo l'orientamento prevalente, al contrario, il falso o mendacio presuppone la volontà di travisare una circostanza inconfutabile (oggettivamente verificabile), sicché non può essere considerata falsa o mendace la dichiarazione che, basandosi su un elemento valutativo (ex se opinabile), propone senza dolo una costruzione/soluzione diversa da quella che l'amministrazione o il giudice ritengano poi corretta: una dichiarazione falsa o mendace è evidentemente sbagliata, ma non è vero l'inverso, ché l'errore del dichiarante non è necessariamente espressione di un falso, tanto più laddove la rappresentazione/valutazione richiestagli sia resa oggettivamente difficile dal contesto di riferimento. In tal senso viene ritenuta non sostenibile ogni interpretazione che tenda inammissibilmente ad estendere l'applicazione delle nuove sanzioni — testualmente riferite alle sole dichiarazioni "mendaci", rese, in forza dei menzionati artt. 46 e 47 — a qualsiasi, preteso, "errore" di ricostruzione e valutazione del quadro tecnico e normativo di riferimento imputabile all'interessato anche nella dichiarazione di circostanze (come il generico possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento) sulle quali (a differenza di quelle risultanti dagli atti di certazione) i poteri pubblici (legislativo, amministrativo e giurisdizionale) o la realtà fattuale (dati inconfutabili, come il peso, la misura, ecc.) non offrono certezza. Merita in quest'ottica sicuro apprezzamento la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso che, "il concetto di "falso", nell'ordinamento vigente, si desume dal codice penale, nel senso di attività o dichiarazione consapevolmente rivolta a fornire una rappresentazione non veritiera. Dunque, il falso non può essere meramente colposo, ma deve essere doloso" (Sez. V, 12 maggio 2020, n. 2976; sulla necessità del dolo, ancorché generico, per configurare il reato di falso ideologico in un'autodichiarazione, cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, sent. n. 2496 del 19 dicembre 2019, dep. il 22 gennaio 2020).

Si ricorda in proposito che, anche in tema di falsità documentali, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso non risponde a una volontà di immutatio veri, ma deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (così Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2015, n. 30862; si v. anche Cass. pen., Sez. V, 28 luglio 2010, n. 29764).

All'interno di tale tematica assumono altresì rilievo i controlli sulle autodichiarazioni. Il Capo V della Sezione VI (artt. 71 e 72) del t.u. del 2000 è dedicato ai "controlli" sulle suddette autodichiarazioni. L'art. 71, recentemente novellato dal d.l. n. 34 del 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito, senza modificazioni in parte qua, nella l. n. 77 del 17 luglio, disciplina le modalità di controllo, anche a campione, sollecitandone l'effettuazione. Anche in relazione a quanto si dirà subito infra in riferimento alle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere, merita sottolineare che il terzo comma del suddetto articolo precisa testualmente che "se le dichiarazioni sostitutive rese in un procedimento amministrativo contengono irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità, a pena di mancata prosecuzione del procedimento l'interessato deve riceverne apposita segnalazione da parte del funzionario competente e deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione medesima", e che se egli non provvede "alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione", "il procedimento non ha seguito". In coerenza con il principio di leale collaborazione (declinato anche nel dovere del c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6 l. n. 241, su cui v. il contributo di F. Aperio Bella), il legislatore ha dunque introdotto un evidente elemento distintivo tra le mere "irregolarità od omissioni" e le "falsità", espressamente onerando l'Amministrazione procedente di rilevare e contestare le prime in tempo utile per permetterne la regolarizzazione in corso di procedimento.

4) Definizione di un possibile orientamento condiviso in ordine all'identificazione del momento in cui ritenere pendente il procedimento disciplinare nei confronti dei diversi professionisti (dottori commercialisti, notai, avvocati), in ragione della normativa che disciplina il relativo procedimento;

5) Definizione di un possibile orientamento condiviso in ordine alla rilevanza dell'avvenuta perdita di efficacia della sanzione (estinzione) per decorso del termine stabilito in difetto di commissione di ulteriori illeciti nella lente delle Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art.47 rese dai candidati.

**QUESTIONI SULLE QUALI IL COMITATO DELIBERA IN COMPOSIZIONE RISTRETTA IN RAGIONE DELL'ORDINE DI APPARTENENZA DEL CANDIDATO**

1. Esame delle posizioni dei candidati per le quali sono state richieste integrazioni nell'ultima seduta ed esame di eventuali istanze di revisione.

Tivoli 12.3.24

Il Presidente

Dott. Francesco Lupia

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari